



COMUNICATO UFFICIALE N.115

115/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma l'8 Settembre 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;

Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico CERQUA/A.P.TURRIS CALCIO ASD

Con reclamo datato 25/06/2016, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Domenico CERQUA chiedeva la condanna della Società A.P.TURRIS CALCIO ASD al pagamento della somma di €3.800,00 quale residuo sul compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2015/16, di €5.000,00.

La Società controinteressata, in data 1/07/2016 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali, asseriva di aver saldato tutta la cifra prevista dall'accordo economico in questione. A conferma di quanto dichiarato, accludendo alle stesse n.5 ricevute di pagamento a firma dal calciatore.

Lo stesso in data 11/07/2016, replicava alla controdeduzioni della Società, asserendo, di non aver mai firmato alcuna ricevuta/quietanza liberatoria.

Nell'udienza dell'8 Settembre 2016,il sig. CERQUA, si presentava innanzi alla Commissione Accordi Economici, rilasciando dichiarazione scritta a conferma della presunta falsità della documentazione prodotta dalla Società.

Allo stato pertanto la Commissione ritiene di avere elementi sufficienti per poter disporre ulteriori approfondimenti in ordine alla dichiarazione sulla presunta falsità rilasciata dal calciatore e prodotta in atti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig.Domenico CERQUA nei confronti della società A.P.TURRIS CALCIO ASD e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti ed eventuali provvedimenti disciplinari, in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo la CAE in condizione di pronunciare la propria decisione..

2) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro CESCA/ACQUI CALCIO 1911 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/05/2016 il sig.Alessandro CESCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASTI CALCIO F.C. S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.246,00 maturata fino al mese di Dicembre 2015, in quanto poi trasferito ad altra compagine sportiva. La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alesasandro CESCA della somma di €.5.246,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Antonino COMEGNA/A.S.D. U.S.SCAFATESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/12/2015 il sig. Antonino COMEGNA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. U.S.SCAFATESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.Precisando di aver percepito rate per €.2.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. U.S.SCAFATESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Antonino COMEGNA della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia CRAVIARI/SSD SACILESE CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 19/01/2016 il sig.Mattia CRAVIARI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD SACILESE CALCIO A.r.l.un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Si rileva preliminarmente che al reclamo, non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Mattia CRAVIARI ,nei confronti della Società SSD SACILESE CALCIO A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Marco LIMA/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo datato 28.09.2015, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD Due Torri, il sig. Marco Lima chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 2.500,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in data 03.01.2015.

La ASD Due Torri non controdeduceva.

Con delibera assunta nella riunione del 18.12.2015 (C.U. n. 201 del 11.01.2016) la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, condannava la ASD Due Torri al pagamento della somma di € 2.500,00 in favore del calciatore resistente.

La predetta delibera veniva impugnata dalla ASD Due Torri con atto del 15-18.01.2016, assumendo di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo presso la propria sede legale, in violazione dell'art. 25, 4° comma Reg. LND.

La Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento del reclamo proposto da ASD Due Torri, annullava la decisione impugnata, con rimessione degli atti alla CAE per il nuovo esame del merito, previa regolare instaurazione del contraddittorio.

La Commissione, riesaminato il ricorso nell'ambito del contraddittorio ritualmente costituito, ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD Due Torri al pagamento in favore del sig. Marco LIMA della somma di € 2.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Gaspare PELLEGRINO/SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU PZ)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 31/05/2016 il sig. Gaspare PELLEGRINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU POTENZA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/2015.

Si rileva preliminarmente, che al reclamo, non sono stati allegati, l'attestazione del versamento tassa reclamo, la copia dell'accordo economico depositato e la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente il ricorso, inviata alla Società controparte, (così come previsto dall'art.25 bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Gaspare PELLEGRINO, nei confronti della Società SSD POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU POTENZA), per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa, che il ricorso non potrà più essere ripresentato, in quanto il termine ultimo è scaduto prorogabilmente il 30 Giugno 2016

7)RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo Francesco PATIERNO/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/06/2016 il sig. Cosimo Francesco PATIERNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.806,40 (netti), non percepiti.

Si rileva preliminarmente, che in data 11/07/2016, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo LOGRIECO/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/06/2016 il sig. Angelo LOGRIECO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.666,00 (netto) non percepiti.

Si rileva preliminarmente, che in data 11/07/2016, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Mattia LICASTRO/A.S.D.BISCEGLIE 1913 DON UVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/06/2016 il sig.Mattia LICASTRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.000,00 non percepita.

Si rileva preliminarmente, che in data 11/07/2016, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Michele ANACLERIO/A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/06/2016 il sig.Michele ANACLERIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.BISCEGLIE 1913 DON UVA APD un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.241,00 non percepita..

Si rileva preliminarmente, che in data 11/07/2016, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco TORELLI/A.C.RIMINI1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/04/2016 il sig.Gerardo MASINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.19.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.800,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Gerardo MASINI della somma di €.5.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Mehdi KABINE/A.C.RIMINI 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/06/2016 il sig.Mehdi KABINE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.12.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.500,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.RIMINI 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Mehdi KABINE della somma di €.12.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Girolamo PROVENZANO/A.S.D.DUE TORRI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2016 il sig.Girolamo PROVENZANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.14.000,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00. La stessa non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig.Girolamo PROVENZANO della somma di €.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto PATANIA/POTENZA CALCIO SSD (già FCD ROSSOBLU PZ)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/05/2016 il sig.Alberto PATANIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL POTENZA CALCIO (già FCD ROSSOBLU POTENZA) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €4.900,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.600,00 maturata e non percepita.

La stessa, in data 3/06/2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito,asserendo tra l'altro che l'accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, non risulta mai depositato presso gli uffici competenti,così come precisato dall'art.94/ter delle N.O.I.F. e quindi nullo.

Non corrisponde a verità quanto affermato dalla Società, in quanto, da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale, l'accordo economico in questione risulta regolarmente depositato in data 5/09/2014.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD POTENZA CALCIO a.r.l. (già FCD ROSSOBLU POTENZA) al pagamento in favore del sig.Alberto PATANIA della somma di €2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Davide BOTTONE/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/01/2016 il sig.Davide BOTTONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €25.364,23 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €4.677,47 maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2015, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Davide BOTTONE, della somma di €4.677,47.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DELLA CALCIATRICE Michela LEDRI/A.S.D. AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2016 la sig.na Michela LEDRI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €13.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €3.130,00 non percepita.

Si rileva preliminarmente che in data 12/08/2016 la ricorrente,tramite il proprio legale, faceva pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopraggiunta conciliazione a firma dello stessa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17)RICORSO DELLA CALCIATRICE Marta CARISSIMI/A.S.D. AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2016 la sig.na Marta CARISSIMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.400,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €5.250,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €3.150,00.

La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Marta CARISSIMI della somma di €3.150,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DELLA CALCIATRICE Cecilia SALVAI/A.S.D. AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 17/06/2016 la sig.na Cecilia SALVAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00 ,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €11.450,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €3.550,00.

La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Cecilia SALVAI della somma di €3.550,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia FUSELLI/A.S.D. AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/06/2016 la sig.na Silvia FUSELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €12.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €9.350,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.650,00.

La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Silvia FUSELLI della somma di €2.650,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DELLA CALCIATRICE Stephanie OHRSTROM/A.S.D. AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/06/2016 la sig.na Stephanie OHRSTROM si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.13.550,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.450,00.

La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Stephanie OHRSTROM della somma di €.4.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

21)RICORSO DELLA CALCIATRICE Claudia SQUIZZATO/A.S.D. AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2016 la sig.na Claudia SQUIZZATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €.7.950,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.050,00.

La Società non presentava alcuna nota a propria difesa in merito.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Claudia SQUIZZATO della somma di €.2.050,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DELLA CALCIATRICE Valeria MAGRINI/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2016 la sig.na Valeria MAGRINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00.

La Società, in data 8/06/2016, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse copia di una quietanza liberatoria datata 28/06/2016, di €.7.550,00 a intestata alla ricorrente.

La C.A.E. nell'udienza del 29/07/2016, disponeva il rinvio della decisione, all'udienza dell'8/09/2016, disponendo la comparizione personale del legale rappresentante societario, con esibizione della suddetta quietanza liberatoria in originale, onde sottoporla in visione alla controparte.

La Società non dava riscontro alla richiesta di comparizione.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Valeria MAGRINI della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DELLA CALCIATRICE Krisitina ERMAN/A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/06/2016 la sig.na Kristina ERMAN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.5.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Kristina ERMAN della somma di €.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 22 Settembre 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino